



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**



**EDK | CDIP | CDPE | CDEP |**

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

# SVILUPPO DELLA MATURITÀ LICEALE

## Rapporto Governance

7 aprile 2021

252.13-12.1.5 ds

**Generalsekretariat | Secrétariat général**

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, [www.edk.ch](http://www.edk.ch), [edk@edk.ch](mailto:edk@edk.ch)

**IDES** Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, [ides@edk.ch](mailto:ides@edk.ch)

# Indice

<b>1 Mandato e obiettivi</b>	<b>3</b>
<b>2 Metodo di lavoro seguito dal gruppo di progetto</b>	<b>3</b>
<b>3 Nozioni di governance e di qualità</b>	<b>4</b>
<b>4 Funzioni della governance della maturità liceale a livello nazionale</b>	<b>4</b>
4.1 Basi giuridiche	5
4.2 Definizione degli obiettivi formativi generali, delle altre condizioni di riconoscimento e dell'istanza di riconoscimento	5
4.3 Definizione degli obiettivi di apprendimento e di competenza disciplinari ed extradisciplinari	5
4.4 Riconoscimento degli attestati	5
4.5 Valutazione esterna delle scuole di maturità liceale	6
4.6 Accompagnamento dei contenuti e sviluppo della maturità liceale	6
4.7 Formazione dei docenti	6
4.8 Formazione continua dei docenti di liceo	6
4.9 Monitoraggio	7
4.10 Conclusione	7
<b>5 Ambiti d'intervento nella governance della maturità liceale a livello nazionale</b>	<b>7</b>
5.1 Riconoscimento e vigilanza	7
5.2 Garanzia della qualità	8
5.3 Accompagnamento dei contenuti e sviluppo della maturità liceale	8
5.4 Conclusione	8
<b>6 Proposte</b>	<b>8</b>
6.1 Definizione degli obiettivi formativi generali, delle altre condizioni di riconoscimento e dell'istanza di riconoscimento	9
6.2 Definizione degli obiettivi di apprendimento e di competenza disciplinari ed extradisciplinari	9
6.3 Riconoscimento degli attestati	9
<b>7 Domande da sottoporre nella consultazione interna</b>	<b>14</b>
<b>8 Allegato</b>	<b>15</b>

# 1 Mandato e obiettivi

Il mandato del 27 luglio 2020 descrive i compiti affidati al gruppo di progetto nel seguente modo:

- «analizzare la situazione attuale e verificare fino a che punto risponda alle esigenze;
- formulare proposte concernenti gli articoli 21–23 RRM/ORM, l'Accordo amministrativo e il regolamento relativo alla CSM all'attenzione del gruppo di coordinamento e dell'organo di pilotaggio del progetto basandosi sul vademecum Governance;
- eventualmente formulare ulteriori proposte sul tema della governance e della qualità all'attenzione del gruppo di coordinamento e dell'organo di pilotaggio del progetto.»

Dal lavoro del gruppo di progetto devono risultare indicazioni per una versione finale delle proposte di regolamentazione; le differenze rilevanti che possono emergere all'interno dei gruppi di lavoro sono da menzionare con le possibili proposte di varianti. Il gruppo di progetto redige un rapporto finale concernente il processo seguito, l'analisi condotta e le soluzioni proposte all'attenzione del gruppo di coordinamento e dell'organo di pilotaggio del progetto.

Il presente rapporto descrive la composizione del gruppo di progetto e il metodo di lavoro da esso seguito, distingue le nozioni di governance e qualità, illustra le funzioni associate alla governance della maturità liceale a livello nazionale e gli interventi necessari e presenta le proposte del gruppo di progetto in merito agli adeguamenti e alle integrazioni delle basi giuridiche (PQS, RRM/ORM, Accordo amministrativo).

## 2 Metodo di lavoro seguito dal gruppo di progetto

Il gruppo di progetto era così composto. *Direzione del progetto*: Laurent Droz, Daniel Siegenthaler, Désirée Schmid; *SG CDPE*: Chantal Andenmatten; *SEFRI*: Marie Launaz, Therese Steffen; *CDLS*: Véronique Mariani, Hans Hirschi; *SMAK*: Urs Schwager, François Piccand; *CSM*: Hans Ambühl; *SSISS*: Filizia Gasnakis, Gisela Phillips; *swissuniversities*: Gian-Paolo Curcio. Alcune persone hanno partecipato solo a una o due riunioni.

Il gruppo di progetto si è riunito cinque volte (tutta la giornata il 10 e il 23 settembre, mezza giornata il 1° ottobre, il 17 novembre e il 9 dicembre). La prima riunione ha consentito di chiarire le diverse nozioni, in particolare la distinzione tra governance e qualità, di definire il modo di procedere e di analizzare gli ambiti d'intervento. Nel corso della seconda riunione sono stati trattati in particolare le funzioni e i compiti da svolgere nell'ambito del riconoscimento e dell'accompagnamento dello sviluppo della maturità liceale. È stata quindi adottata una decisione di principio in vista dell'istituzione di un organo che accompagni lo sviluppo della maturità liceale.

La terza riunione è stata dedicata agli aspetti legati all'armonizzazione e alle basi giuridiche necessarie alla collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Inoltre è intervenuto il professor Bernhard Ehrenzeller<sup>1</sup> per trattare la questione dello status giuridico dell'Accordo amministrativo e dell'RRM/ORM. Sono state altresì tematizzate le competenze ai fini della garanzia della qualità ed è stata trattata per la seconda volta la questione del nuovo organo da istituire per accompagnare lo sviluppo della maturità liceale. La quarta e la quinta riunione hanno infine permesso di affrontare le questioni aperte e di discutere il rapporto redatto all'attenzione del gruppo di coordinamento e dell'organo di pilotaggio del progetto.

### 3 Nozioni di governance e di qualità

La governance e la qualità sono state identificate come le tematiche da trattare nel mandato del 30-31 gennaio 2020 del Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nel vademecum Governance e nel summenzionato mandato del gruppo di progetto. Al fine di evitare malintesi in merito alle definizioni e alle relazioni tra i due termini è necessario chiarirli e situarli nel contesto del presente progetto.

Governance descrive chi fa che cosa nell'adempimento di un determinato compito. Nel caso della maturità liceale in Svizzera, determinate istituzioni e istanze assumono e svolgono specifiche funzioni di cui sono anche responsabili. La descrizione di queste funzioni implica l'aspetto delle competenze. Dal momento che si tratta di un compito pubblico, tali funzioni e competenze sono organizzate secondo i principi dello Stato di diritto, primo tra tutti il principio della sussidiarietà.

La nozione di qualità si riferisce al modo in cui un compito viene adempiuto. Ogni compito, attività o azione da svolgere implica aspettative in termini di qualità che possono essere descritte e definite in diversi modi. La governance è chiamata, tra l'altro, a chiarire le competenze al fine di garantire e sviluppare la qualità; ma non a descrivere come la garanzia e lo sviluppo della qualità debbano essere messi in atto a ogni livello.

### 4 Funzioni della governance della maturità liceale a livello nazionale

Sinora la governance nell'ambito della maturità liceale a livello nazionale è stata oggetto di poche ricerche e non è stata descritta in un'ottica globale. In virtù della sua lunga esperienza nel sistema formativo svizzero, Hans Ambühl ha elaborato un'analisi per il lavoro del gruppo di progetto Governance, strutturandola secondo le funzioni esistenti nella governance a livello nazionale della maturità liceale. A ognuna di queste

---

<sup>1</sup> Rettore dell'Università di San Gallo, professore di diritto pubblico, direttore esecutivo dell'Istituto di scienze giuridiche (Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, IRP-HSG)

funzioni sono attribuite le competenze con i rispettivi strumenti. Nei paragrafi seguenti è riportata una spiegazione sintetica delle funzioni, delle competenze e degli strumenti in questione.

#### 4.1 Basi giuridiche

La maturità liceale è l'unico titolo definito insieme dalla Confederazione e dai Cantoni in questa forma e riconosciuto da entrambe le autorità (oltre al subordinato esame complementare «passerella» per i titolari di una maturità professionale o specializzata). Secondo le valutazioni presentate dal professor Ehrenzeller e dal professor Hänni<sup>2</sup>, si conferma la necessità di una legislazione parallela e di accordi complementari sugli organi comuni, poiché né la Confederazione né i Cantoni possono agire autonomamente. Di conseguenza il Regolamento e l'Ordinanza concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM/ORM) e l'Accordo amministrativo hanno tuttora ragione di esistere.

#### 4.2 Definizione degli obiettivi formativi generali, delle altre condizioni di riconoscimento e dell'istanza di riconoscimento

La definizione degli obiettivi formativi generali della maturità liceale, delle altre condizioni di riconoscimento e dell'istanza di riconoscimento compete, per la Confederazione, al Consiglio federale e, per i Cantoni, alla CDPE in qualità di autorità concordataria (Concordato scolastico; Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali). I pertinenti strumenti sono costituiti dal regolamento e dall'ordinanza concernenti il riconoscimento degli attestati di maturità liceale, dall'Accordo amministrativo e dal regolamento interno della Commissione svizzera di maturità (CSM).

#### 4.3 Definizione degli obiettivi di apprendimento e di competenza disciplinari ed extradisciplinari

Gli obiettivi di apprendimento e di competenza disciplinari ed extradisciplinari sono definiti nel Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, di cui sono competenti i Cantoni, ossia la CDPE (in qualità di autorità concordataria, cfr. 3.4.1). La funzione è disciplinata in modo chiaro, il corrispondente strumento è in fase di rielaborazione nel quadro del progetto Piano quadro degli studi.

#### 4.4 Riconoscimento degli attestati

Il riconoscimento degli attestati di maturità liceale costituisce una funzione essenziale. La decisione in merito al riconoscimento incombe al capo del DEFR e al Comitato della CDPE. Degli altri compiti previsti dall'Accordo amministrativo è competente, in base all'Accordo stesso, la CSM in qualità di istanza di riconoscimento comune alla Confederazione e ai Cantoni. La CSM è dunque incaricata in particolare di presentare le proposte di riconoscimento degli attestati di maturità, di verificare l'osservanza delle condizioni di riconoscimento da parte delle scuole riconosciute, di organizzare gli esami svizzeri di maturità e di esaminare le richieste di deroga per condurre esperienze pilota nelle scuole. Gli strumenti a sua disposizione

---

<sup>2</sup> Professore emerito di diritto costituzionale e amministrativo, Università di Friburgo

sono costituiti essenzialmente da rapporti e proposte e dall'organizzazione delle sessioni di esami. Le funzioni enunciate sono indispensabili, tuttavia rimane da chiarire come concretamente verificare il rispetto delle condizioni di riconoscimento.

#### 4.5 Valutazione esterna delle scuole di maturità liceale

Un'altra funzione essenziale è costituita dalla valutazione esterna delle scuole di maturità liceale, di cui sono competenti i Cantoni. Per il momento è ancora da stabilire come attuare questo compito, in alcuni Cantoni assunto dall'Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II.

#### 4.6 Accompagnamento dei contenuti e sviluppo della maturità liceale

L'accompagnamento dei contenuti e lo sviluppo della maturità liceale comprendono diversi compiti. È necessario identificare gli sviluppi in atto e quelli che si stanno delineando, testare i modelli e gli strumenti, incoraggiare l'elaborazione di strumenti didattici, diffondere buone pratiche, coordinare le offerte di formazione continua e lo scambio tra le regioni linguistiche per offrire consulenza, sostenere e promuovere lo sviluppo della maturità liceale. A livello nazionale questa funzione incombe alla Confederazione e ai Cantoni. La Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK) in qualità di conferenza specializzata della CDPE, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS) e la Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS) svolgono un ruolo primario in questo ambito. Tra gli strumenti relativi all'accompagnamento e allo sviluppo della maturità liceale si annoverano anche agenzie specializzate tra cui il CIS, Educa e Movetia.

#### 4.7 Formazione dei docenti

Nell'ambito della formazione dei docenti devono essere distinte due funzioni. Il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento abilitanti alla professione, secondo quanto sancito nell'articolo 7 RRM/ORM come condizione di riconoscimento per le scuole di maturità liceale incombe ai Cantoni, ossia alla CDPE in qualità di autorità preposta all'attuazione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi. Gli strumenti associati a questa funzione sono il regolamento sul riconoscimento dei diplomi, la commissione di riconoscimento nonché le procedure e le decisioni di riconoscimento. La formazione dei docenti di liceo è garantita dalle scuole universitarie, dalle alte scuole pedagogiche e dalle scuole universitarie d'arte mediante le offerte formative che propongono.

#### 4.8 Formazione continua dei docenti di liceo

Anche la formazione continua dei docenti di liceo costituisce una funzione importante nel sistema globale della maturità liceale. Questa funzione è assunta dalle scuole universitarie, dalle alte scuole pedagogiche e da altre istituzioni. Sono necessari miglioramenti in tale contesto sul fronte della promozione e del coordinamento del fabbisogno, dell'offerta e della domanda.

#### 4.9 Monitoraggio

Il monitoraggio incombe alla Confederazione e ai Cantoni. Sono strumenti del monitoraggio della formazione il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE), un'agenzia specializzata che redige il «Rapporto sul sistema educativo svizzero», l'Ufficio federale di statistica (UST) e la ricerca nell'ambito della maturità liceale, dove si constata un potenziale di sviluppo della maturità liceale come oggetto di ricerca.

#### 4.10 Conclusione

Il gruppo di progetto ha condotto un'analisi approfondita di queste diverse funzioni, delle rispettive competenze e degli strumenti loro associati. Non sono state individuate altre funzioni, pertanto l'elenco delle funzioni associate alla governance a livello nazionale può essere considerato esaustivo. Tutte le funzioni menzionate sono ritenute indispensabili per la maturità liceale, tuttavia alcune di esse devono essere differenziate e aggiornate, chiarendone le competenze, dopo di che devono essere concretizzati e attualizzati anche gli strumenti. Nel capitolo seguente sono sintetizzate le riflessioni del gruppo di progetto Governance in merito agli interventi necessari.

## 5 Ambiti d'intervento nella governance della maturità liceale a livello nazionale

Il gruppo di progetto Governance ha esaminato le funzioni, le competenze e gli strumenti della governance a livello nazionale, verificando tra l'altro se le funzioni sono descritte in misura adeguata, le competenze sono sufficientemente chiare e l'attuazione delle funzioni è opportunamente garantita. Sulla scorta di questa analisi il gruppo di progetto ha identificato tre ambiti in cui un intervento risulta particolarmente necessario e che sono brevemente illustrati di seguito.

### 5.1 Riconoscimento e vigilanza

I compiti della CSM possono essere suddivisi in due ambiti: le funzioni correlate al riconoscimento e quelle riguardanti l'organizzazione degli esami svizzeri di maturità. Il gruppo di progetto Governance ha proposto una migliore suddivisione di questi due ambiti a livello organizzativo, con l'obiettivo di attribuire un peso maggiore alla funzione del riconoscimento e di evitare il rischio che passi in secondo piano rispetto all'organizzazione degli esami svizzeri di maturità nella gestione ordinaria della CSM.

Un ambito essenziale su cui intervenire è la verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Questo compito è sancito nell'Accordo amministrativo (art. 3 cpv. 2), ma sinora è stato raramente svolto, poiché mancavano i necessari strumenti. Le proposte del gruppo di progetto intendono concretizzarne l'attuazione (cfr. 3.6.3.2.).

## 5.2 Garanzia della qualità

Il secondo ambito d'intervento importante riguarda la regolamentazione delle competenze in merito alla garanzia e allo sviluppo della qualità, dove il compito centrale spetta alle scuole. I Cantoni sono responsabili di creare le condizioni quadro per la garanzia e lo sviluppo della qualità. Per quanto riguarda altri settori dell'educazione, nell'ottica attuale appare necessario dimostrare di disporre di un sistema di garanzia della qualità come condizione del riconoscimento (cfr. 3.6.3.4). Simili sistemi sono già consolidati in numerosi Cantoni, in altri sono in fase di sviluppo. Una regolamentazione in tal senso contribuirebbe a sostenere questi sforzi. È necessario chiarire a livello giuridico le competenze che incombono ai Cantoni.

## 5.3 Accompagnamento dei contenuti e sviluppo della maturità liceale

Il terzo ambito d'intervento importante riguarda l'accompagnamento dei contenuti e lo sviluppo della maturità liceale, che deve essere oggetto di una responsabilità da assumere in modo continuativo e congiunto al fine di assicurarne la coerenza e l'attualità in quanto attestato di valenza nazionale. Questa funzione può essere assunta da diverse agenzie specializzate, tuttavia manca un'istanza centrale che si occupi delle questioni correlate. Secondo il gruppo di progetto Governance occorre un organo che osservi costantemente le evoluzioni in atto nell'ambito della maturità liceale, le metta in relazione tra loro e fornisca impulsi per l'ulteriore sviluppo (cfr. 3.6.3.8.).

## 5.4 Conclusione

Oltre a questi tre ambiti d'intervento fondamentali, è necessario attivarsi anche a livello delle diverse funzioni. Per quanto riguarda il riconoscimento, occorre chiarire le regole applicabili alle esperienze pilota nelle scuole (art. 3 cpv. 4 dell'Accordo amministrativo).

La consultazione interna verte sulle proposte del gruppo di progetto Governance (fatta eccezione per il finanziamento, capitolo 3.6.3.4), che riguardano l'adeguamento delle disposizioni attuali o l'aggiunta di nuove disposizioni. Nella consultazione interna possono dunque essere poste le stesse domande concernenti le modifiche degli articoli o nuovi articoli come per le altre proposte (cf. capitolo 2.4).

Nel capitolo seguente sono presentate e commentate le singole proposte di modifica e di integrazione formulate dal gruppo di progetto.

# 6 Proposte

Di seguito sono presentate e commentate, all'attenzione del gruppo di coordinamento e dell'organo di pilotaggio del progetto, le proposte del gruppo di progetto da sottoporre alla consultazione interna. Le proposte sono articolate in base alle funzioni oggetto dell'analisi. Una tabella sinottica permette di confrontare le disposizioni attuali con quelle proposte (modifiche o integrazioni), corredate da un breve commento.



## 6.1 Definizione degli obiettivi formativi generali, delle altre condizioni di riconoscimento e dell'istanza di riconoscimento

In merito alla definizione degli obiettivi formativi generali, delle altre condizioni di riconoscimento e dell'istanza di riconoscimento il gruppo di progetto Governance non ha formulato proposte specifiche di modifica e di integrazione.

## 6.2 Definizione degli obiettivi di apprendimento e di competenza disciplinari ed extradisciplinari

Il fatto che il Piano quadro degli studi venga maggiormente ancorato all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi ne aumenta il carattere vincolante e contribuirà alla comparabilità dei requisiti di maturità.

## 6.3 Riconoscimento degli attestati

### 6.3.1 Competenze concernenti la richiesta, la proposta e la decisione di riconoscimento

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<b>Art. 22 RRM/ORM Competenze</b>  1 Il cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.  2 In merito alle richieste decide il Dipartimento federale dell'interno e il Comitato della CDPE, su proposta della Commissione svizzera di maturità.	<b>Art. 22 RRM/ORM Competenze</b>  1 Il cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.  2 In merito alle richieste decidono il <b>Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFER)</b> e il Comitato della CDPE, su proposta della Commissione svizzera di maturità.  3 <b>Le modifiche previste dei cicli di studio di maturità riconosciuti devono essere sottoposte alla CSM. La Commissione decide se è necessaria una procedura di riconoscimento.</b>	L'articolo 22 RRM/ORM trova concretizzazione nell'articolo 3 capoverso 1 dell'Accordo amministrativo. La decisione in materia di riconoscimento deve rimanere competenza delle autorità politiche.  In futuro l'istanza di riconoscimento dovrà verificare se le modifiche apportate ai cicli di studio di maturità riconosciuti rispettano le condizioni di riconoscimento.

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<b>Accordo amministrativo art. 3 cpv. 1</b>  1 La Commissione sottopone al Dipartimento federale dell'interno	La Commissione sottopone al <b>Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca</b>	È importante che il riconoscimento dei cicli di studio di maturità rimanga competenza delle autorità politiche della Confederazione dei Cantoni. Deve essere comunque

(DFI) e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.	(DEFER) e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità	salvaguardato il diritto della CSM di formulare proposte.
--	---	---

### 6.3.2 Verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
RRM/ORM -	<b>RRM/ORM (nuovo articolo)</b> Ogni Cantone garantisce che le scuole dispongano di un sistema di valutazione interno ed esterno che consenta di attestare il rispetto delle condizioni di riconoscimento all'attenzione della CSM.	Il compito della verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'Accordo amministrativo dovrà essere garantito e concretizzato. Il sistema previsto dal nuovo articolo deve servire come strumento (cfr. art. 3 dell'Accordo amministrativo riportato di seguito).

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<b>Art. 3 cpv. 2 dell'Accordo amministrativo</b> Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il Cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.	<b>Art. 3 cpv. 2a dell'Accordo amministrativo</b> Essa verifica regolarmente che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. <b>Art. 3 cpv. 2b dell'Accordo amministrativo</b> Il Cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DEFER possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.	La funzione della CSM consiste in un controllo indiretto, mentre i Cantoni esercitano un controllo diretto. In casi eccezionali può essere opportuna una verifica diretta. Il sistema di valutazione proposto della nuova disposizione dell'RRM/ORM ha il compito di assolvere questa funzione.

### 6.3.3 Ufficio amministrativo della CSM

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<b>Art. 4 cpv. 3 dell'Accordo amministrativo</b> La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.	<b>Art. 4 cpv. 3a dell'Accordo amministrativo</b> La Commissione dispone di un ufficio amministrativo che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.	In futuro il ufficio amministrativo dovrà operare nei due settori, ossia il riconoscimento e l'organizzazione degli esami svizzeri di maturità. In tal modo si intende impedire che le questioni legate al riconoscimento passino in secondo piano rispetto

	<p><b>Art. 4 cpv. 3b dell'Accordo amministrativo</b></p> <p>La direzione operativa è suddivisa in due settori: procedura di riconoscimento ed esame svizzero di maturità.</p>	all'organizzazione degli esami svizzeri di maturità, che mobilita ingenti risorse.
--	---	--

#### 6.3.4 Finanziamento della Commissione e dello ufficio amministrativo

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p><b>Art. 5 dell'Accordo amministrativo</b></p> <p><b>Finanze</b></p> <p>1 Il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati.</p> <p>2 La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all'onere finanziario del ariato nella misura di un importo convenuto tra il DFI e la CDPE.</p>	Da chiarire da parte del DEFR e della CDPE.	È necessario chiarire che cosa si intenda per «costi della Commissione» e per quali costi del segretariato la CDPE versi un contributo.

#### 6.3.5 Esame e autorizzazione delle richieste di deroghe per condurre esperienze pilota

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p><b>Art. 19 RRM/ORM</b></p> <p>1 Le disposizioni di questa ordinanza/di questo regolamento possono essere oggetto di deroga per permettere delle esperienze pilota e per le scuole svizzere all'estero.</p> <p>2 La concessione di deroghe per le esperienze pilota spetta alla Commissione svizzera di maturità e per le scuole svizzere all'estero spetta al Dipartimento federale dell'interno e al Comitato della CDPE.</p>	<p><b>Art. 19 RRM/ORM</b></p> <p>Le disposizioni di questa ordinanza/di questo regolamento possono essere oggetto di deroga concessa dal Comitato della CDPE e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per permettere esperienze pilota di durata limitata nelle scuole e per le scuole svizzere all'estero.</p>	<p>La competenza sinora assunta dalla CSM di concedere deroghe per permettere esperienze pilota deve essere ceduta alle autorità competenti. Le esperienze pilota hanno un effetto pregiudiziale che giustifica l'attribuzione di tale competenza alle autorità (cfr. capitolo 3.6.3.1.).</p> <p>Secondo il gruppo di progetto RRM/ORM (stato 2 dicembre 2020) le esperienze pilota dovranno essere limitate nel tempo («esperienze pilota di durata limitata»).</p>

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p><b>Art. 3 cpv. 4 dell'Accordo amministrativo</b></p> <p>Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.</p>	<p><b>Art. 3 cpv. 4a dell'Accordo amministrativo</b></p> <p>Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota di durata limitata.</p> <p><b>Art. 3 cpv. 4b dell'Accordo amministrativo</b></p> <p>Al termine dell'esperienza pilota essa formula la proposta di modifica delle condizioni di riconoscimento oppure di interruzione dell'esperienza pilota.</p>	<p>Secondo il gruppo di progetto RRM/ORM (stato 2 dicembre 2020) le esperienze pilota dovranno essere limitate nel tempo («esperienze pilota di durata limitata»).</p> <p>La trasposizione nel funzionamento ordinario necessita di una proposta in tal senso da parte della CSM.</p>

### 6.3.6 Situazioni particolari

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p><b>AA</b></p> <p>-</p>	<p><b>Art. 3 cpv. 7 dell'Accordo amministrativo</b></p> <p>Su richiesta del DEFR e della CDPE, essa propone loro una deroga alle condizioni di riconoscimento, laddove lo esigano situazioni particolari.</p>	<p>Le sfide poste dalla pandemia di COVID-19 hanno messo in luce la necessità di disporre di una regolamentazione specifica da applicare alle situazioni straordinarie.</p>

### 6.3.7 Valutazione esterna delle scuole di maturità liceale

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p><b>RRM/ORM</b></p> <p>-</p>	<p><b>RRM/ORM (nuovo articolo)</b></p> <p>I cantoni provvedono affinché le scuole dispongano di un sistema di garanzia e di sviluppo della qualità.</p>	<p>Una disposizione in tal senso appare opportuna per chiarire l'importanza delle misure proposte. Nell'ottica della governance, è essenziale precisare che l'attuazione incombe ai Cantoni. La necessità di attestare l'esistenza di un sistema di garanzia della qualità costituisce una condizione di riconoscimento supplementare.</p>

### 6.3.8 Accompagnamento dei contenuti e sviluppo della maturità liceale

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
AA -	<p><b>IV. Accompagnamento e sviluppo della maturità liceale</b></p> <p><b>Accordo amministrativo (nuovo articolo)</b></p> <p>1 Il Consiglio federale e la CDPE istituiscono congiuntamente un organo («Conferenza svizzera delle presidenze della maturità liceale») che riunisce periodicamente le presidenze delle istanze e delle organizzazioni coinvolte (docenti e direzioni di liceo, direzioni delle scuole universitarie, capi degli uffici cantonali, Commissione svizzera di maturità) per discutere gli aspetti di rilevanza nazionale della maturità liceale, della sua funzione, degli effetti e della qualità.</p> <p>2 I dettagli sono disciplinati dal capo del DEFR e dal Comitato della CDPE in un accordo ad hoc.</p>	<p>Le analisi condotte hanno rivelato l'opportunità di creare un organo specifico per l'accompagnamento e lo sviluppo della maturità liceale che consenta scambi regolari tra gli organi coinvolti. Tutti gli organi rappresentanti nel gruppo di progetto riconoscono l'importanza di una piattaforma di questo tipo per la qualità della maturità liceale. Tali riflessioni sono frutto delle esperienze positive condotte con il l'organo di pilotaggio del progetto e con il gruppo di coordinamento nel quadro del progetto «Sviluppo della maturità liceale», tra l'altro nella messa in rete e nella collaborazione tra le diverse regioni linguistiche. Tra le importanti tematiche da trattare si annoverano, per esempio, il dialogo Scuola universitaria – Ginnasio o la digitalizzazione e i suoi effetti sull'insegnamento e l'apprendimento.</p>

### 6.3.9 Formazione dei docenti

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p><b>Art. 7 RRM/ORM</b></p> <p>Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita nelle università, il titolo richiesto è un master universitario.</p>	<p>Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita in <b>una scuola universitaria</b>, il titolo richiesto è un master universitario.</p>	<p>La formazione dei docenti è un fattore molto importante per la qualità della maturità liceale. In linea di principio le competenze sono disciplinate.</p> <p>È necessario intensificare gli scambi con i responsabili della formazione dei docenti. La CSM ha limitate possibilità di condurre il dialogo in questo ambito, pertanto tale compito dovrebbe essere assunto dalla Conferenza delle presidenze.</p>

### 6.3.10 Formazione continua dei docenti di liceo

L'offerta di formazione continua dovrebbe essere coordinata in modo più consapevole e a livello nazionale (CIS). Il gruppo di progetto Governance propone che gli scambi abbiano luogo nell'ambito della nuova «Conferenza delle presidenze».

### 6.3.11 Monitoraggio

I dati e la ricerca sulla maturità liceale dovrebbero essere oggetto di un miglioramento continuo. Il gruppo di progetto Governance propone che gli scambi abbiano luogo nell'ambito della nuova «Conferenza delle presidenze». I risultati possono quindi confluire nel lavoro del comitato di coordinamento Monitoraggio dell'educazione della CDEP e della SEFRI.

## 7 Domande da sottoporre nella consultazione interna

La consultazione interna verte sulle proposte del gruppo di progetto Governance (fatta eccezione per il finanziamento, capitolo 6.3.4), che riguardano l'adeguamento delle disposizioni attuali o l'aggiunta di nuove disposizioni.

Nella consultazione interna possono dunque essere poste le seguenti domande concernenti le modifiche degli articoli di legge o le nuove disposizioni.

1. Modifica della legislazione in vigore:
  - a. Approvate le modifiche apportate a questa disposizione? (su una scala in quattro punti)
  - b. Se non le approvate pienamente, vi preghiamo di comunicarci le vostre osservazioni in merito alla modifica.
  
2. Nuove disposizioni:
  - a. Approvate la nuova disposizione? (su una scala in quattro punti)
  - b. Se non le approvate pienamente, vi preghiamo di comunicarci le vostre osservazioni in merito alla modifica.

## 8 Allegato

Funzioni, competenze e strumenti della governance della maturità liceale a livello nazionale

Funzioni	Competenze	Strumenti
<b>1. Definizione degli obiettivi formativi generali, delle altre condizioni di riconoscimento e dell'istanza di riconoscimento</b>	Confederazione: Consiglio federale; Cantoni: CDPE (in qualità di autorità incaricata dell'attuazione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi e del concordato scolastico)	- RRM/ORM - Accordo amministrativo - Regolamento interno della CSM
<b>2. Definizione degli obiettivi formativi disciplinari ed extradisciplinari</b>	Cantoni: CDPE (in qualità di autorità incaricata di applicare il concordato scolastico, cfr. n. 1)	Programma quadro degli studi per le scuole di maturità liceale
<b>3. Riconoscimento degli attestati</b>	Capo del DEFR e Comitato della CDPE	Decisioni di riconoscimento
a) Decisione		
b) Proposte di riconoscimento		Rapporti e proposte
c) Verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento		Da chiarire
d) Organizzazione degli esami svizzeri di maturità		Organizzazione delle sessioni di esame
e) Esame delle richieste di deroghe per esperienze pilota		Rapporti e proposte
f) Esame dell'equipollenza dei diplomi esteri		Rapporti e proposte
g) Esame delle domande relative al riconoscimento della maturità all'attenzione del DEFR e della CDPE		Pareri
<b>4. Valutazione esterna delle scuole di maturità liceale</b>	Cantoni	Ente(i) specializzato(i) per la valutazione esterna delle scuole del livello secondario II (attualmente «IPES», ...?)
<b>5. Accompagnamento dei contenuti e sviluppo della maturità liceale</b>	Confederazione e Cantoni	Agenzie specializzate, attualmente:
a) Identificare gli sviluppi attuali e futuri		- CIS
b) Testare modelli e strumenti		- Educa
		- Movetia
		- ...

Funzioni	Competenze	Strumenti
c) Promuovere / incentivare lo sviluppo di strumenti didattici (analogici e digitali) d) Diffondere buone prassi e) Coordinare le offerte di formazione continua f) Consigliare/Sostenere/Incentivare g) Favorire gli scambi tra le regioni linguistiche h) Fornire impulsi per l'ulteriore sviluppo delle basi della maturità liceale		
<b>6. Formazione dei docenti</b> a) Riconoscimento dei diplomi d'insegnamento abilitanti alla professione < art. 7 RRM/ORM	Cantoni: CDEP (in qualità di autorità di applicazione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi)	Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi, commissione di riconoscimento, procedura e decisioni di riconoscimento
b) Formazione iniziale dei docenti di liceo	Università, alte scuole pedagogiche	Cicli di studio
<b>7. Perfezionamento dei docenti di liceo</b>	Università, alte scuole pedagogiche, altri fornitori di offerte formative	Corsi e altri formati
<b>8. Monitoraggio</b>	Confederazione e Cantoni	Monitoraggio dell'educazione / Rapporto sul sistema educativo: Agenzia specializzata CSRE («Rapporto sul sistema educativo svizzero» [statistiche/UFS; ricerca])

Fonte: Ambühl 2020